CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

Conto che torna

Risponde Raffaele Marcello*

Dedurre dall'Irap Cosa sì e cosa no

Quali sono i chiarimenti offerti di recente dall'Amministrazione Finanziaria in materia di Irap? (Alfredo Bartone, Napoli)

Non sono deducibili dall'Irap le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali. Pertanto non concorrono a formare la base imponibile le minusvalenze derivanti da valutazioni, mentre vi concorrono gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. Considerato che tale indeducibilità comporta un disallineamento tra il valore civile e il valore fiscale del bene, occorre individuare il momento in cui il costo non dedotto, transitato a conto economico a titolo di svalutazione, assume rilevanza ai fini Irap. Nel caso in cui nei bilanci relativi agli esercizi anteriori all'entrata in vigore della riforma Irap, tali beni siano iscritti per valori inferiori a quelli fiscali, i maggiori ammortamenti potranno assumere rilevanza ai fini Irap applicando il criterio utilizzato in sede civilistica.

Nel contratto di affitto d'azienda, gli accantonamenti destinati alla costituzione di un fondo, che consenta di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, possono essere addebitati dall'utilizzatore al conto economico. Gli stessi, anche se indicati in una voce non rilevante ai fini Irap, sono deducibili in dichiarazione, in ciascun periodo d'imposta, attraverso una variazione in diminuzione.

In caso di spese per il personale e di oneri finanziari capitalizzati, l'importo degli interessi passivi iscritti nel conto economico e l'ammontare del costo per il personale sono esclusi dalla determinazione della base imponibile Irap, mentre i corrispondenti proventi iscritti, riguardanti la capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi e al costo del personale, concorrono alla stessa. Ne consegue che ai fini Irap negli esercizi successivi le quote di ammortamento sono deducibili.

*Presidente Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili (scrivere a r.marcello@unagraco.it)